



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## All or nothing: dalla diversa incidenza delle varie concause non deriva l'imputazione ad ogni danneggiante della sola parte di evento riconducibile alla sua condotta

*L'eventuale diversa incidenza, sul piano causale, delle diverse concause, non è idonea a generare alcun "frazionamento" del nesso di causalità (con imputazione, cioè, ad ogni danneggiante, della sola parte di evento riconducibile alla sua condotta), sia perché la verifica del nesso di causalità è unitaria (c.d. principio causale puro del "[all or nothing](#)"), sia perché, come detto, l'eventuale imputabilità del fatto dannoso ad una pluralità di condotte lesive eventualmente anche autonome troverà tutela nella solidale responsabilità ex art. 2055, comma 1, c.c.*

NDR: sul principio causale puro del "all or nothing" si veda Cass. 3893/2016.

### Tribunale di Teramo, sentenza del 30.6.2020

...omissis...

Con atto di citazione ritualmente notificato *omissis* ha convenuto in giudizio dinanzi a codesto Tribunale i soggetti indicati in epigrafe per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni dal medesimo patiti in data *omissis* - allorquando l'attore, percorrendo in salita *omissis*, era stato colpito al viso dall'improvvisa apertura verso l'esterno della porta a vetri del dehors del Bar Ristorante *omissis* sito sul marciapiede pubblico innanzi al civico *omissis* - e pari ad euro *omissis*, oltre al danno patrimoniale da quantificare, o alla minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.

Ha dedotto in particolare, l'attore: che subito dopo l'impatto, avendo subito una ferita al viso, si era recato presso il locale *omissis* e che successivamente, manifestandosi giramenti di testa, si era sottoposto ad ulteriori accertamenti che avevano evidenziato l'esistenza di trauma cranico con ematoma sub durale cronico, trattato chirurgicamente in data 27.11.2010 presso l'Ospedale di Teramo, con postumi permanenti pari al 60%; che il Bar *omissis* è il ramo di azienda della Soc. *omissis* concesso in affitto alla *omissis*; che il predetto sinistro era addebitabile causalmente e sul piano psicologico ai convenuti, atteso che: le modalità di apertura della porta verso l'esterno, con invasione del già ristretto suolo pubblico, erano contrarie ai principi di sicurezza pubblica e difformi dai progetti esecutivi presentati al Comune di Teramo dalla proprietaria e dall'affittuaria, che prevedano rispettivamente l'apertura della stessa verso l'interno ovvero l'installazione di una porta scorrevole; la proprietaria era responsabile per aver gestito il predetto locale sino al 4.12.2009, pur con autorizzazione per il dehors scaduta dal 31.12.2008 e per averlo concesso in affitto dichiarandone la regolarità amministrativa e per averlo in ogni caso cogestito con l'affittuaria sino al 20.5.2010; l'affittuaria era responsabile per aver gestito detto esercizio dal 4.12.2009 senza rimuovere il dehors; il Comune di Teramo non avrebbe dovuto concedere l'autorizzazione all'apertura del dehors per contrasto con la normativa edilizia ed urbanistica e avrebbe dovuto in ogni caso controllare la regolarità dell'occupazione del suolo pubblico, ordinando la chiusura dell'esercizio alla scadenza dell'autorizzazione del 31.12.2008; che di tali danni dovevano rispondere in solido anche *omissis*, quale socia accomandataria liquidatrice della *omissis* in liquidazione e *omissis*, quale socio responsabile in via sussidiaria della *omissis*.

Innanzitutto, deve osservarsi che la vicenda in oggetto è idonea, da un punto di vista esclusivamente astratto, a ricadere sotto l'egida tanto dell'art. 2043 c.c. quanto della disciplina "speciale" di cui all'art. 2051 c.c.

La differenza qualificatoria, lungi dall'essere questione meramente nominalistica, è foriera di rilevanti conseguenze applicative, atteso che la ricorrenza dell'una o dell'altra fattispecie normativa implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel caso della generale categoria dell'illecito aquiliano, se sia stato attuato un comportamento colposo commissivo od omissivo, dal quale sia derivato un pregiudizio ingiusto a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso della responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità (oggettiva) è rinvenibile nella mera relazione (c.d. custodia) intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006), secondo esigenze di giustizia distributiva che mirano a far ricadere su quest'ultimo, piuttosto che sul terzo incolpevole, le conseguenze dannose prodotte da una cosa inanimata.

Tanto premesso e chiarito che, come è noto, spetta al giudice, in ossequio al principio *iura novit curia*, dare l'esatta qualificazione alla domanda - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della

pretesa allegati dalla parte (cfr., tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2018, n. 8645, nonché Cass., Sez. 4, 24/07/2012, n. 12943) - deve ritenersi che nel caso di specie, la domanda attorea, alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo e degli elementi di fatto enucleati, sia da inquadrare all'interno della generale disciplina del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., avendo l'attore imputato ai convenuti specifici elementi di colpa (e, dunque, avendo allegato la sussistenza di condotte commissive o omissive illecite) e mancando invece uno specifico riferimento alla sussistenza di una relazione di custodia ed alla derivazione dell'evento dannoso dalla mera condizione lesiva della res custodita.

Così qualificata la domanda, occorre vagliare, in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., se l'attore abbia dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie illecita di cui all'art. 2043 c.c. e cioè l'evento dannoso, il nesso di causalità tra la condotta dei soggetti ritenuti responsabili e l'evento medesimo, l'imputabilità psicologica dello stesso ai danneggianti, ed, infine, la sussistenza di un "danno-conseguenza" risarcibile secondo i criteri di cui agli artt. 2056-1223, 1226 e 1227 c.c.

Il vaglio delle componenti dell'illecito extracontrattuale

Il danno evento

Risulta in primo luogo dimostrato il danno - evento, nella specie costituito dall'evento lesivo subito dall'attore, qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un diritto - quello alla salute - rilevante per l'ordinamento: l'istruttoria processuale, infatti, ha consentito di acclarare senza dubbio la verifica naturalistica del sinistro, come comprovato non solo dai testi escussi (v. in particolare testi *omissis*), ma anche dalla documentazione prodotta in atti (cfr., in particolare, referto *omissis*) ed, invero, come desumibile, con rilievo ex art. 115 c.p.c., anche dalla mancata contestazione sul punto da parte dei convenuti.

Il nesso di causalità

Quanto al nesso di causalità tra condotta ed evento, occorre anzitutto enucleare le principali coordinate giuridiche ed ermeneutiche rilevanti ai fini del caso di specie.

Deve anzitutto ritenersi che la verifica del nesso di causalità sia prioritaria e distinta da quella, successiva, afferente alla determinazione dell'ambito del danno risarcibile ed alla relativa quantificazione: si tratta, invero, di aspetti, pur da taluni ricondotti entrambi nell'ambito della causalità ("materiale" quella che lega condotta ed evento e "giuridica" quella che lega evento a danni - conseguenza risarcibili) che, ad avviso del Tribunale, afferiscono ad accertamenti distinti, non parimenti riconducibili alla sfera causalistica.

Appare, infatti, preferibile individuare il nesso causale nel solo legame tra condotta ed evento - da ritenersi tuttavia non (solo) in senso "materiale" bensì sul piano "giuridico" (nel senso di avere rilievo per il diritto, nei termini che si diranno) - e considerare invece il diverso momento della determinazione del risarcimento come estraneo alla sfera della causalità e relativo a quello dei criteri di delimitazione dell'ambito del danno risarcibile, individuati dagli artt. 2056-1223, 1226 e 1227 c.c., con la precipua funzione di delimitare, a valle, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (cfr. di recente, in tal senso, Cass. Civ. sez. VI, 24/05/2017, n.13096);

Così chiarito il perimetro dell'accertamento della causalità, può ricordarsi che: la verifica del nesso eziologico, da effettuarsi ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. e art. 1227 c.c., comma 1, non si accontenta della c.d. causalità "materiale" (cioè dell'accertamento che l'evento dannoso sia stato causato sotto il profilo materiale da una condotta, nel senso che, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza della seconda: cosiddetta teoria della "conditio sine qua non", pur temperata dalla teoria della causalità efficiente di cui all'art. 41, comma 2 c.p., in base alla quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere

irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto) ma nel contempo richiede, per determinare una causalità giuridicamente rilevante, di dar rilievo all'interno delle serie causali così determinate, a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiano del tutto inverosimili o imprevedibili (cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale: v. Cass. SS.UU. n. 581/2008); a tal fine viene in rilievo una nozione di prevedibilità che è diversa da quella delle conseguenze dannose, cui allude, in campo contrattuale, l'art. 1225 cod. civ., ed anche dalla prevedibilità posta a base del giudizio di colpa, poiché essa va esaminata in astratto, avendo riguardo anche allo scopo della norma violata e non in concreto e poiché il metro di valutazione da adottare non è quello della conoscenza dell'uomo medio ma delle migliori conoscenze scientifiche del momento, così consentendo la risarcibilità anche degli eventi lesivi indiretti e mediati, purché appunto siano un effetto normale secondo il suddetto principio della causalità adeguata (cfr. al riguardo Cass. sez. VI, 24/05/2017, n.13096 nonché SSUU 581 cit.); occorre quindi dar rilievo, all'interno della serie causale, solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione prognostica "ex ante", al momento della condotta - del tutto atipiche ed inverosimili e tale giudizio deve essere effettuato secondo la regola civilistica del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o credibilità razionale) (cfr. Cass. SSUU Sentenza n. 576 del 11/01/2008 e più di recente, Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21619 del 16/10/2007); qualora si rinvenga, nel senso suindicato, un concorso di cause nella produzione dell'evento dannoso trova applicazione la disciplina di cui all'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla condotta del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse (nel senso che questa costituisca una autonoma causa efficiente, eccezionale ed atipica rispetto alle altre) sì da rendere giuridicamente irrilevanti le precedenti concause; l'eventuale diversa incidenza, sul piano causale, delle diverse concause, non è idonea a generare alcun "frazionamento" del nesso di causalità (con imputazione, cioè, ad ogni danneggiante, della sola parte di evento riconducibile alla sua condotta), sia perché la verifica del nesso di causalità è unitaria (c.d. principio causale puro del "all or nothing": cfr.: Cass. sent. n. 3893/2016), sia perché, come detto, l'eventuale imputabilità del fatto dannoso ad una pluralità di condotte lesive eventualmente anche autonome troverà tutela nella solidale responsabilità ex art. 2055, comma 1, c.c.; eccezione a tale ultima regola è rinvenibile nella sola concausa costituita dal comportamento concorrente dello stesso danneggiato, idoneo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, ad incidere sulla misura del danno risarcibile in proporzione al contributo causale e colposo dello stesso nella realizzazione del fatto illecito.

Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche e passando all'analisi del caso concreto, può senza dubbio ritenersi sussistente il nesso di causalità in relazione alle condotte dei convenuti, avuto riguardo sia alla *omissis* SAS che alla *omissis* SNC. *omissis*

PQM

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *omissis* nel giudizio iscritto al *omissis*, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta dall'attore nei confronti del Comune di Teramo ed in merito alla domanda

riconvenzionale spiegata dal Comune; accoglie parzialmente la domanda attorea nei confronti degli altri convenuti, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna gli stessi, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, a titolo risarcitorio, del complessivo importo di € *omissis* oltre accessori nella misura e secondo la decorrenza indicata in parte motiva; compensa integralmente le spese processuali tra l'attore ed il Comune; compensa per 1/2 le spese processuali tra l'attore e gli altri convenuti e pone l'altra metà a carico dei convenuti in solido, dichiarandone tuttavia l'irripetibilità per le ragioni indicate in parte motiva; pone definitivamente le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, per 1/2 a carico di tutte le parti in solido e per la restante metà a carico dei convenuti in solido tra loro.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

